



COMUNE DI FONDI (Provincia di Latina)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 4/H DEL - 7 MAR. 2014

A: RASO MARCO- RASO ANDREA- RASO FRANCO- DI
PINTO M. GRAZIA
Via Toniolo n. 4
04022 Fondi

ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI per le Province di Roma, Latina, Frosinone,
Rieti e Viterbo
Via Cavalletti n. 2
00186 ROMA

A: REGIONE LAZIO DIP. TO TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE URB. CA E TERRITORIO
Via del Giorgione n. 129
00147 ROMA

IL DIRIGENTE SETTORE N° 4

Visto l'art. 82 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali

Vista la Legge Regionale n. 59/95 con la quale sono delegate al Comune alcune funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

Visto il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'art. 134;

Visto il D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12/07/2011.

Vista la determinazione della Regione Lazio n. B6832 del 28/12/2009 avente per oggetto: Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 artt. 146-159 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 s.m.i..

Vista la determinazione della Regione Lazio n. B0684 del 12/02/2010 proposta n. 2023 del 05/02/2010 in cui si individuano i comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di Autorizzazione Paesaggistica artt. 146-159 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 292 del 26/03/2013, n. 247 del 23/03/2012, n. 659 del 26/07/2010 e la rettifica con la Determinazione n. 668 del 03/08/2010 in cui veniva confermato quanto disposto dalla precedente Delibera di Giunta municipale n. 269 del 27/07/2004 relativamente all'individuazione della figura professionale prevista dalla succitata Legge Regionale n. 59/95 quale responsabile del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 631 del 08/07/2013 per l'incarico di Esperto Paesaggistico ai sensi degli artt. 146-159 D.Lgs. n. 42/2004;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 16/03/1982 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge n. 1497 del 29/06/1939 in materia di protezione delle bellezze naturali";

Vista la legge Regionale n. 24 del 06/07/98, e s. m. i., "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (P. T. P.);

Vista la deliberazione della G.R. 30/7/1999, n. 4484, con la quale è stato approvato il testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. ambito territoriale n. 13;

Vista la delibera di G.R. n.556 del 25/07/07 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) e la delibera di G.R. n.1025 del 21/12/2007 di modifica, integrazione e rettifica della precedente pubblicate sul B.U.R. n.14 del 14/02/2008;

Viste le modifiche apportate al P.T.P. vigente con deliberazione di Consiglio Regionale del 31/07/2007 n.41; Viste le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato con delibera Regionale n.1353 del 20/03/1978; Vista la L.R.n.21/2009 come modificata dalle leggi regionali nn.10 e 12 del 13/08/2011;

Vista la Legge Regionale n.8 del 22/06/2012;

Vista la determinazione n.AO7065 del 10/07/2012 rilasciata dalla Regione Lazio Dip.to Istituzionale e Territorio con la quale sono stati individuati i Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica artt. 146-159 del D.L.gs.42/2004; Considerato che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.149 del D.L.gs.n.42/2004 e dell'art.11 delle norme del P.T.P.R.; Vista la Legge n.127 del 15/05/1997 e Legge n.241 del del 07/08/1990 e s.m.i.;

Considerato che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12/12/2005 e della L.R. n.13/82;

Considerato che il Comune ai sensi dell'art.146 comma7 del D.L.gs.n.42/2004 e s.m.i. ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici in data 13/01/2014 ricevuta dalla medesima in data 15/01/2014 dando comunicazione all'interessato dell'avvio al procedimento.

Rilevato che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa della tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona;

Ritenuto peraltro necessario prescrivere specifiche condizioni per l'esecuzione dei lavori al fine di conseguire una maggiore salvaguardia ambientale e garantire il migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico quali: **le parti di tamponatura realizzate in materiale precario siano sostituite da idonee pareti intonacate; sia sostituita la copertura precaria in pannelli ondulati con un manto di coppi e controcoppi o tegole marsigliesi sull'intero immobile; sia mantenuta, anzi potenziata la vegetazione esistente intorno al fabbricato.**

Visto il parere vincolante negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i. n.2148 del 22/01/2014 assunto al prot. com.le n.5609/A del 30/01/2014 con il quale si dichiara la non compatibilità e la non conformità paesaggistica del progettato intervento con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, con i criteri di gestione dell'area, che costituisce parte integrante della presente autorizzazione, di seguito riportato:

"il manufatto da sanare ricade in zona classificata "verde privato" dal P.R.G.;

il P.T.P.R. per tale area prevede "Paesaggio agrario di continuità" art.26 NTA e "Protezione dei corsi delle acque pubbliche" art.35 NTA;

il fabbricato da sanare è costituito da una porzione che ricade nella sanatoria L.724/94 e parte nella sanatoria L.326/2003, quest'ultima non rientra tra le tipologie 4-5-6 della L.326/2003 per le quali è consentita la sanatoria per le zone vincolate".

Viste le domande di condono edilizio prot.n.1/3250 del 27/02/1995 e prot.n.46168/A del 10/12/2004 da cui risulta che l' abuso è stato realizzato nell' anno 1993 ed ampliato nell'anno 2002;

Vista la domanda ed il progetto, presentati da RASO MARCO- RASO ANDREA-RASO FRANCO-DI PINTO M.GRAZIA prot.n.23102/A del 15/05/2012 ed integrata con nota prot.n.50953/A del 05/11/2013 intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 146 comma 2 del Decreto Legislativo n.42/2004 s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione per la sanatoria del fabbricato per civile abitazione sito a Fondi in via Loc.Don Minzoni distinto all'Agenzia del Territorio al foglio 22 mapp.2565, in area normata dagli artt.-35-46 delle norme del P.T.P.R.;

Vista la nota prot.n.5990/P del 31/01/2014, a mezzo di notifica in data 05/02/2014, ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990, con la quale questa Amministrazione ha comunicato il preavviso di predisposizione della determina di diniego di autorizzazione paesaggistica, invitando il richiedente a presentare per iscritto le proprie osservazioni;

Considerato che il richiedente ha presentato osservazioni entro i termini stabiliti;

Vista la nota acquisita al prot. com.le n.7904/A del 10/02/2014 con il quale il richiedente ha inteso partecipare al procedimento con le proprie osservazioni;

Considerato che le suddette osservazioni non giustificano il parere contrario espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio

DETERMINA DI ESPRIMERE PARERE NEGATIVO

ai sensi dell' art. 146 del D.Lg.svo n.42 del 22/01/2004 e s.m.i., alla sanatoria del fabbricato per civile abitazione sito in via Don Minzoni distinto in catasto al fg. 22 mapp.2565, presentato da RASO MARCO- RASO ANDREA-RASO FRANCO-DI PINTO M.GRAZIA, per le motivazioni espresse nel parere negativo reso

dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, che costituisce parte integrante della presente autorizzazione

La presente Autorizzazione Paesaggistica è pubblicata ai sensi dell'art. 146 comma 13 del D.L.gs. n. 42/2004 e della legge regionale n. 13 del 16/03/1982 e ne verrà data comunicazione alla Regione, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, agli altri enti pubblici territoriali interessati per gli opportuni provvedimenti come recita il Decreto Legislativo del 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.,

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio) nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

AUT702Istruttore/DEM

IL DIRIGENTE SETTORE N° 4
(Ing. Gianfranco Mariorenzi)

